

STATUTO

LA FIACCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIA BARSANTI E
MATTEUCCI 51

Numero REA: LU - 198545

Codice fiscale: 02116680469

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-04-2008 - Statuto completo	2
--	---

riguardante le società cooperative e le mutue assicuratrici e, in quanto compatibili, le norme previste per le società a responsabilità limitata a meno che la cooperativa non superi i limiti che rendono obbligatoria l'applicazione, sempre in quanto compatibile, delle norme previste per le società per azioni.

- I componenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato dichiarando di avere esatta conoscenza del suo contenuto.

- I componenti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Il presente atto da me redatto e letto ai componenti, i quali lo hanno approvato, consta di quattro fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia ed in parte da me scritti in quindici pagine. Viene sottoscritto alle ore undici e trenta.

F.to: Alberto Giannini, Filippo Panebianco, Stefano Braconi, Ivan Panebianco, Luca Nannini notaio.

Allegato "A" al n° 56.381/4.274

STATUTO

della COOPERATIVA SOCIALE LA FIACCOLA

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) Denominazione

E' costituita in conformità alle disposizioni della Legge n° 381/91 e, per quanto compatibili, alle norme relative alle società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile e alle altre leggi in materia, una società cooperativa a responsabilità limitata denominata LA FIACCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L..

Articolo 2) Sede

La società ha sede nel Comune di Lucca.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3) Durata

La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea dei soci.

TITOLO II - FINALITÀ - OGGETTO

Articolo 4) Finalità

La società non ha finalità speculative ed è retta dai principi della mutualità, ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Articolo 5) Oggetto

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo e alla riabilitazione, nell'ambito di specifici progetti, di persone svantaggiate e deboli così come individuate dalla legge n° 381/91.

La società si propone anche di fornire ai propri soci continuità di lavoro e occasioni di lavoro a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato.

A tale scopo, e per perseguire i propri fini mutualistici, la società provvede ad assumere da privati, Enti pubblici e privati, pubbliche amministrazioni e quanti altri ne avessero necessità, servizi e lavori di varia natura. Potrà pertanto intraprendere le seguenti attività:

- a) istituire e/o gestire laboratori artigianali;
- b) effettuare costruzioni, montaggi e/o manutenzioni edili, impiantistiche, elettriche, elettroniche e meccaniche;
- c) gestire punti vendita all'ingrosso e/o al dettaglio e/o rappresentanza di beni di qualsiasi natura e di servizi con vendita anche on-line;
- d) svolgere attività agricole e agrituristiche con

connessa confezione, trasformazione e vendita di prodotti
agricoli e alimentari;

e) svolgere attività florovivaistiche con progettazione,
salvaguardia e manutenzione di zone verdi e giardini;

f) recuperare e smaltire oggetti e rifiuti solidi;

g) assumere lavori e servizi di gestione, custodia,
salvaguardia, manutenzione di strutture sportive,
culturali, ricreative e di mobilità;

h) svolgere servizi di portierato e guardiania;

i) effettuare per conto proprio e/o per conto terzi
servizi di parcheggi e servizi di manutenzione e
assistenza dei parcometri;

j) effettuare attività di inventario, catalogazione e
gestione di beni culturali e librari, anche attraverso
l'ausilio di attrezzature informatiche;

k) fornire servizi amministrativi, contabili,
informatici, di consulenza, di elaborazione e di
archiviazione informatica di dati, di call-center nonché
di segreteria;

l) gestire attività di serigrafia, tipografia,
rilegatura, nonché di pubblicazione e distribuzione
editoriale;

m) gestire mense, pubblici esercizi nel campo della
ristorazione, del settore alberghiero, del settore

turistico e dei soggiorni climatici;

n) svolgere attività pubblicitaria e di promozione di beni e servizi;

o) svolgere attività di promozione ed organizzazione di eventi culturali e di spettacoli;

p) svolgere attività di animazione socioculturale.

La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali. Per meglio raggiungere tali scopi, la cooperativa potrà:

a) partecipare ad appalti e concorrere ad aste pubbliche, licitazioni e trattative private nonché sottoscrivere convenzioni con privati, comuni ed enti pubblici, case di riposo, pubbliche amministrazioni, cooperative e loro consorzi;

b) compiere, con esclusione di ogni attività speculativa, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Potrà contrarre fidejussioni bancarie ed ogni forma di prestiti e finanziamenti;

c) istituire o sopprimere sedi secondarie e filiali sul

territorio nazionale;

d) promuovere e/o gestire corsi di formazione culturale, sociale e corsi professionali per migliorare la competenza tecnico professionale dei propri soci;

e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;

f) stabilire, a norma di legge, l'istituzione di fondi di finanziamento con prestito dei soci;

g) aderire a gruppi cooperativi paritetici come previsti e definiti dalla legge e ad Enti, Consorzi ed altri organismi che si propongono iniziative ed attività mutualistiche e cooperativistiche.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi la Cooperativa potrà avvalersi anche della collaborazione di non soci.

TITOLO III - PATRIMONIO - BILANCIO - UTILE

Articolo 6) Quote sociali

Il valore nominale indivisibile della quota sociale è di € 100,00 (euro cento). Le quote sociali sono nominative. Le quote sottoscritte dovranno normalmente essere versate immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione; potranno peraltro, a richiesta, essere versate anche a rate, nei termini e modi stabiliti dall'organo amministrativo.

Le quote sociali non sono trasferibili ad altri soci né a

terzi, non possono essere sottoposte a pegno e a vincolo senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo; esse si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle eventuali obbligazioni che i soci possono contrarre con la medesima.

Il trasferimento delle quote deve essere richiesto con raccomandata all'organo amministrativo che deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni. Trascorso questo termine senza comunicazioni, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione. L'eventuale rifiuto deve essere motivato e il socio può ricorrere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Le somme versate a titolo di tassa di ammissione non sono rimborsabili. Il possesso di più quote non accumula i diritti che restano sempre individuali.

L'organo amministrativo può acquistare o rimborsare quote della cooperativa a condizione che:

- non si superino i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili;
- l'indebitamento complessivo non superi quattro volte il patrimonio netto.

Articolo 7) Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale né inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata dai residui attivi di gestione di cui all'articolo 10 e dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti, a norma dall'articolo 20;
- c) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme versate dai soci a titolo di tassa di ammissione;
- d) da eventuali altre riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Le riserve non possono essere distribuite ai soci durante l'esistenza della società.

Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote possedute.

Articolo 8) Esercizio sociale e bilancio

Il bilancio deve essere compilato per l'esercizio sociale, che decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno, e deve essere presentato all'assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta)

giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

L'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio.

Articolo 9) Ristorni

L'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione dei ristorni ai soci cooperatori.

Il ristorno è ripartito in base ai seguenti criteri:

- quantità del lavoro svolto;
- partecipazione alle attività sociali;
- inquadramento contrattuale;
- anzianità di adesione a socio.

Il ristorno può essere erogato con le seguenti modalità:

- in forma liquida;
- mediante aumento del capitale sociale.

Articolo 10) Residui attivi di gestione

I residui attivi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- 1) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- 2) una quota al fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione almeno nella misura minima e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione;

3) una eventuale quota a retribuzione di capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al tasso di interesse previsto dalla vigente legislazione al fine del rispetto dei requisiti mutualistici.

La quota di utili che non è assoggettata ai sensi delle lettere precedenti o assegnata ad altre riserve e fondi deve essere destinata a fini mutualistici. L'assemblea può sempre deliberare che la totalità dei residui attivi venga devoluta alla riserva ordinaria, ferma restando la destinazione prevista al precedente punto 2).

TITOLO IV - SOCI

Articolo 11) Numero dei soci

Il numero dei soci è illimitato, e non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla Legge.

Articolo 12) Posizione giuridica del socio

La posizione giuridica del socio si configura come "operatore economico associato" e lo statuto assume pertanto valore di patto sociale di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

Conseguentemente la rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, vengono esercitate dalla società e dalle associazioni di rappresentanza e tutela nell'ambito dello statuto, del regolamento interno e delle leggi in materia.

Articolo 13) Requisiti

Possono essere soci della cooperativa tutti coloro che esercitano o intendono svolgere l'arte o il mestiere attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla società che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Possono altresì essere soci persone svantaggiate che intendano inserirsi in attività lavorative e istruttori o personale qualificato che intenda lavorare in cooperativa a supporto, istruzione e affiancamento dei soci svantaggiati da avviare al lavoro. Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori, così definiti ai sensi dell'articolo 4 Legge 59/92 e successive modificazioni, ai quali spetta una remunerazione superiore, pari all'1,5% (uno virgola cinque per cento), rispetto a quella stabilita per gli altri soci, per la ripartizione degli utili. Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il

recesso. Per quant'altro non previsto nel presente comma si applica la normativa specificatamente stabilita dalla Legge 59/92 e successive modificazioni.

Possono inoltre diventare soci "volontari" della Cooperativa tutti coloro che, condividendo gli scopi della cooperativa, avendone i requisiti necessari ed essendo disponibili a prestare la loro opera gratuitamente all'interno della cooperativa stessa, ne facciano richiesta. Il numero complessivo dei soci volontari, che non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci, verrà stabilito dal regolamento interno. Per quant'altro non previsto dal presente comma si applica la normativa stabilita dalla legge 381/91.

Non possono in ogni caso essere soci le persone fisiche che esercitano in proprio attività analoghe e concorrenti a quelle della cooperativa.

Articolo 14) Ammissione

Le persone fisiche che intendono diventare soci della cooperativa dovranno presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'ammontare della quota che intendono sottoscrivere e che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai

limiti fissati dalla legge;

c) dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) attività svolta o che intendono svolgere in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;

e) dichiarazione di disponibilità a prestare attività gratuita nel caso di ammissione come socio volontario.

L'organo amministrativo entro 3 (tre) mesi dalla richiesta vaglierà la domanda rilevando le eventuali incompatibilità, dando risposta affermativa o negativa a suo insindacabile giudizio.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve darne motivata comunicazione all'interessato il quale può richiedere, entro 60 (sessanta) giorni, il decisivo pronunciamento dell'assemblea.

La qualità di socio si acquista dopo che, accolta la domanda, l'interessato avrà versato un importo pari alle quote sociali che si è impegnato a sottoscrivere, il cui valore complessivo non potrà superare quello della vigente legislazione, e la tassa di ammissione determinata dall'organo amministrativo. Il valore di ciascuna quota non potrà essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

La tassa di ammissione non è in alcun caso rimborsabile.

In mancanza di tali versamenti entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione che accoglie la domanda, questa si intenderà come non avvenuta.

Articolo 15) Diritti e doveri

I soci sono obbligati:

- al versamento di un importo pari al numero di quote sociali che si sono impegnati a sottoscrivere;
- al versamento della tassa di ammissione il cui ammontare sarà stabilito anno per anno dall'organo amministrativo;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a partecipare alle attività della società a seconda delle necessità della stessa.

I soci che non partecipano all'amministrazione della cooperativa hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento delle attività e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 16) Scioglimento del rapporto sociale

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed

esclusione.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate dall'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci che ne sono oggetto; contro le decisioni prese i soci possono ricorrere al Tribunale presentando ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

La cessazione del rapporto mutualistico in caso di recesso ed esclusione coincide con la cessazione del rapporto sociale.

Articolo 17) Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il socio può recedere dalla società quando:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Non è possibile il recesso parziale. Il recesso ha efficacia dal ricevimento della comunicazione della

relativa delibera.

Articolo 18) Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, l'organo amministrativo può escludere il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- c) che non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto o nel regolamento previsto dall'articolo 35, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo dalla società;
- e) che svolga attività in contrasto o concorrenti.

Nei casi indicati ai punti c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 19) Decesso

Nel caso di morte di un socio, gli eredi o legatari

possono chiedere che uno di loro succeda nella qualità di socio, purché abbia i requisiti per l'ammissione, ed ottenga il gradimento da parte dell'organo amministrativo della cooperativa. La richiesta di gradimento dovrà essere avanzata all'organo amministrativo entro 90 (novanta) giorni dal decesso. L'organo amministrativo dovrà esprimersi entro i successivi 30 (trenta) giorni. La mancata richiesta del gradimento entro i termini previsti equivale ad esplicito recesso.

Articolo 20) Rimborso della quota

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso:

- delle quote di capitale da essi effettivamente versate (eventualmente rivalutate), calcolate sulla base del bilancio in corso al momento in cui cessa il rapporto sociale e comunque mai in misura superiore al valore nominale;
- degli eventuali ristorni imputati ad aumento di capitale;
- delle somme eventualmente versate a titolo di prestito.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio.

Per quanto riguarda le quote di capitale, il rimborso avrà luogo entro 6 (sei) mesi dalla data dell'approvazione del predetto bilancio; per quanto riguarda i ristorno esso può avere luogo nel termine massimo di 5 (cinque) anni.

Resta salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito verso i soci.

Le somme per le quali non sia stato effettuato il rimborso, decorsi 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio in cui è cessato il rapporto sociale, saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale.

Articolo 21) Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, nella sede sociale o altrove, purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea dei soci tanto ordinaria che straordinaria deve essere fatta a mezzo di avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno e il luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti

all'ordine del giorno; nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che dovrà aver luogo in un giorno successivo, non oltre il trentesimo. In mancanza di tali formalità si considera regolarmente convocata l'assemblea quando sono presenti tutti i soci aventi diritto al voto, l'intero organo amministrativo e i sindaci effettivi, se nominati.

Possono intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi prima della data fissata per l'assemblea medesima e che non siano in mora nei versamenti delle quote possedute. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio a norma di legge; ogni socio delegato non può rappresentare più di 3 (tre) soci. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle quote possedute; solo i soci sovventori hanno diritto a più voti come previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio che, nei casi previsti dalla legge, verrà assistito con il necessario intervento di un notaio.

Il presidente ha pieni poteri per accertare la piena regolarità della convocazione e il diritto dei soci di partecipare alla stessa per dirigere e regolare la discussione.

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie avranno luogo oltre che nei casi previsti dalla Legge anche quando l'organo amministrativo lo reputi necessario o ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Articolo 22) Convocazione e deliberazioni dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria deve essere convocata per:

- 1) approvare il bilancio;
- 2) fissare il numero degli amministratori entro i termini previsti dallo statuto;
- 3) determinare la durata del mandato degli amministratori;
- 4) procedere alla nomina degli amministratori;
- 5) nominare o revocare il soggetto cui è affidato il

controllo contabile (quando previsto);

6) determinare gli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori;

7) nominare, quando previsto, l'intero collegio sindacale e il suo presidente;

8) approvare i regolamenti con le maggioranze previste per l'assemblea Straordinaria;

9) deliberare (su richiesta degli interessati) sulle richieste di ammissione a socio respinte dall'organo amministrativo;

10) deliberare in merito all'introduzione o soppressione delle clausole di mutualità prevalente con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

11) promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori;

12) deliberare i piani di crisi aziendale;

13) approvare i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale.

Ogni socio ha diritto di chiedere che siano iscritti all'ordine del giorno argomenti da trattare; la richiesta va presentata almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 6 (sei) mesi da

detta chiusura.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; qualora non fosse raggiunto il quorum costitutivo, è prevista la convocazione di una seconda assemblea che è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 23) Convocazione e deliberazioni dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi previsti dalla Legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; qualora non fosse raggiunto il quorum costitutivo, è prevista la convocazione di una seconda assemblea che è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci

presenti o rappresentati.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Quando l'assemblea deve deliberare sui seguenti ordini del giorno:

- a) proroga della durata della cooperativa;
- b) scioglimento anticipato della cooperativa;
- c) cambiamento dell'oggetto sociale;
- d) trasferimento della sede fuori dal Comune di Lucca;
- e) trasformazione della cooperativa;
- f) revoca dello stato di liquidazione;

tanto in prima, che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa aventi diritto al voto.

Articolo 24) Verbalizzazione delle deliberazioni

Le deliberazioni delle assemblee devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e/o dal notaio. Nei verbali devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Le deliberazioni delle assemblee prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i

soci, anche se assenti o dissenzienti. Solo per le deliberazioni assunte in difformità dalla legge e dallo statuto è prevista l'impugnabilità da parte dei soci assenti, dissenzienti o astenuti, degli amministratori e dei sindaci (se nominati) sempre che questi rappresentino almeno il quinto dei soci.

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE

Articolo 25) Composizione e durata

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina, e comunque in numero superiore a cinque membri;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, secondo quanto precisato nell'atto di nomina.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o

dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 26) Nomine

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Articolo 27) Convocazione e delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, su convocazione del presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure ne sia

fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione del consiglio di amministrazione viene fatta a mezzo lettera, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni liberi prima dell'adunanza a tutti i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o con qualsiasi altro mezzo, in modo tale che i consiglieri e i sindaci ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione; in mancanza di tali formalità e termini il consiglio si ritiene validamente riunito con la presenza di tutti i consiglieri e i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, quest'ultimo designato da chi presiede la riunione, anche tra estranei al consiglio.

Articolo 28) Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli

amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvo i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, saranno competenti a decidere sull'opposizione i soci. Lo stesso organo sarà competente a decidere in

ordine alla ricorrenza del requisito dell'urgenza che autorizza, in via eccezionale, l'amministrazione disgiunta. Ove l'organo ora individuato ritenga insussistente suddetto requisito, l'amministratore che ha compiuto un atto in violazione della normativa sull'amministrazione congiunta sarà responsabile in proprio dei danni causati alla società e nei casi gravi potrà essere escluso.

Articolo 29) Firma e rappresentanza della cooperativa

L'amministratore unico ha la firma e la rappresentanza della società anche in giudizio..

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la firma e la rappresentanza della società, anche in giudizio, spettano al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la firma e la rappresentanza della società, anche in giudizio, spettano agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Coloro che hanno la rappresentanza della società possono, con la sola firma, rilasciare liberatorie quietanze tanto alle amministrazioni, anche autonome, dello Stato quanto

ad Enti pubblici e privati. Possono anche rilasciare procure alle liti per qualsiasi tipo di giurisdizione.

Articolo 30) Rimborso spese e compensi agli amministratori

Ai componenti dell'organo amministrativo non spetta alcun compenso, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che agli stessi vengano concesse medaglie (gettoni) di presenza. Nessun compenso o medaglia di presenza spetta in ogni caso ai consiglieri soci volontari. A tutti spetta, comunque, il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi e, comunque, degli eventuali amministratori delegati, è stabilita dal consiglio di amministrazione.

TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 31) Collegio Sindacale - Composizione e durata

Il collegio sindacale, nominato qualora si verifichino le condizioni di legge, si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) membri supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non soci. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. La durata del loro mandato è fissata in 3 (tre) anni e il loro triennio deve ritenersi concluso con l'assemblea per

l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Nei casi di morte, di rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo, subentra un supplente che resta in carica per il periodo residuo fino al compimento del triennio.

Articolo 32) Collegio Sindacale - Compiti

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della cooperativa, vigila sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto ed esercita la funzione di controllo contabile. I sindaci possono in ogni momento, anche individualmente, effettuare ispezioni all'interno della cooperativa. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi apposito verbale nell'apposito libro.

I sindaci sono tenuti a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle assemblee e possono far iscrivere all'ordine del giorno di entrambi eventuali proposte.

I sindaci devono convocare l'assemblea dei soci ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte dell'organo amministrativo.

Articolo 33) Controllo contabile

Il controllo contabile, qualora non effettuato dal collegio sindacale, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione nominati dall'assemblea con

i seguenti compiti:

- verificare almeno trimestralmente la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verificare se il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 34) Clausola compromissoria

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere tra i soci e la cooperativa o fra i soci stessi in ordine all'interpretazione e applicazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti, e che non fosse stato possibile risolvere con accordo tra le parti, sarà rimessa ad un arbitro la cui nomina spetta all'Ufficio della Regione Toscana competente per la gestione dell'albo delle cooperative Sociali.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35) Regolamento interno

Il regolamento interno, da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi in sede di assemblea ordinaria con le maggioranze previste per quella

straordinaria, dovrà disciplinare l'operatività della cooperativa con particolare riferimento a:

- il trattamento dei soci lavoratori;
- i prestiti sociali;
- il funzionamento tecnico della cooperativa.

Articolo 36) Scioglimento

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria nominerà, preferibilmente tra i soci, uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della cooperativa. In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto i fondi mutualistici dedotto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci eventualmente rivalutate.

Articolo 37) Principi mutualistici

Le clausole mutualistiche previste dalla legge sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Esse sono:

- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve tra i soci;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 38) Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dettate dal Codice Civile in materia di società cooperative a responsabilità limitata e le vigenti leggi speciali con particolare riferimento alle leggi sulla cooperazione, al titolo VI del Codice Civile riguardante le società cooperative e le mutue assicuratrici e, in quanto compatibili, le norme previste per le società a responsabilità limitata a meno che la cooperativa non superi i limiti che rendono obbligatoria l'applicazione, sempre in quanto compatibile, delle norme previste per le società per azioni.

F.to: Alberto Giannini, Filippo Panebianco, Stefano Braconi, Ivan Panebianco, Luca Nannini notaio.